



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Commissioni riunite 1a e 11a del Senato della Repubblica AUDIZIONE DEL 9 MARZO 2011 SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1473-1409 IN TEMA DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Preliminarmente vogliamo sottolineare che il SIN.PA. Sindacato Padano ritiene che, nell'attuale contesto socioeconomico, pur non sottovalutando l'importanza del Disegno di Legge oggetto dell'audizione odierna, altre siano le priorità e le riforme da attuare per ridare impulso all'economia e modernizzare il mondo del lavoro. Pensiamo, ad esempio, alla riforma in senso federale dello Stato e alla parallela introduzione, non ulteriormente rinviabile, di una contrattazione regionale che sappia adeguare le buste paga dei lavoratori al reale costo della vita della regione in cui vivono.

Fatta questa premessa e venendo al provvedimento in esame condividiamo la finalità di tutelare il diritto alla mobilità ed alla libera circolazione delle persone ma a condizione che questo nobile enunciato non si traduca nei fatti in una mera limitazione del diritto di sciopero per i lavoratori.

Riteniamo giusto agire nel senso di impedire che una sola sigla sindacale, magari con poca rappresentatività o reale radicamento tra i lavoratori possa, ad esempio, paralizzare un aeroporto, ma siamo convinti che già esistano, con riferimento ai servizi pubblici essenziali, un insieme di norme sufficienti a contemperare le due esigenze indicate. Il problema è soprattutto quello di garantire che tali norme vengano applicate e fatte rispettare. Al più potrebbe essere necessario qualche semplice aggiustamento come previsto in alcune parti del provvedimento all'attenzione delle Commissioni.

DISEGNO DI LEGGE 1473

Entrando nello specifico dell'articolato passiamo ad evidenziare alcune nostre brevi considerazioni: Lettera a), secondo comma, art.1: non possiamo che respingere con fermezza quanto previsto da questa norma in quanto a nostro modo di vedere assolutamente contraria al dettato costituzionale in materia di diritto di sciopero. Affermiamo con forza che debba essere ribadito il diritto di qualunque Organizzazione Sindacale regolarmente costituita di indire uno sciopero e in subordine, qualora venisse accolto il principio del referendum obbligatorio, il diritto per ogni Organizzazione Sindacale di proporre ai lavoratori di un'azienda o di un settore il referendum. Chiediamo quindi la soppressione della lettera.

Lettera b), secondo comma, art.1: altrettanto fermamente ribadiamo la nostra contrarietà a quanto



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

previsto in questo punto ritenendo fortemente lesiva del diritto di sciopero dell'individuo, la previsione di una dichiarazione preventiva di adesione in quanto la legge vigente (se ben applicata e puntualmente fatta osservare) consente già di garantire le prestazioni indispensabili. Chiediamo quindi la soppressione della lettera.

Lettera c), secondo comma, art.1: riteniamo che introdurre lo sciopero virtuale serva esclusivamente a svuotare il diritto di sciopero dei suoi significati e quindi chiediamo la soppressione della lettera.

Lettera d), secondo comma, art.1: positivo invece l'intervento previsto da questa norma per disinnescare l'effetto dato dalla revoca all'ultimo momento di uno sciopero annunciato e porre così fine a questa consuetudine decisamente poco corretta e non rispettosa dei diritti dei cittadini.

Lettera e) secondo comma, art. 1: non capiamo quale sia la relazione tra “intervallo minimo tra una proclamazione e la successiva” e il “grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti”. Non vorremmo che si traducesse nell'ennesimo meccanismo messo in atto per discriminare alcune Organizzazioni Sindacali a favore di altre.

Sulle restanti parti dell'articolato al momento non abbiamo rilievi particolarmente significativi e ci riserviamo, nel caso, di farli pervenire tempestivamente all'attenzione delle spettabili Commissioni.

DISEGNO DI LEGGE 1409

Questo testo va ad incidere su un numero minore di aspetti dell'articolazione del diritto di sciopero risultando indubbiamente più snello del precedente ma forse carente di alcuni aggiustamenti necessari alla legge 146 del 1990.

Art. 2. Questo articolo supera le principali obiezioni che abbiamo mosso alla lettera a), secondo comma, art.1 del provvedimento n. 1473 in quanto prevede almeno che qualunque Organizzazione Sindacale a livello aziendale possa promuovere un referendum sulla proclamazione di uno sciopero anche se rimaniamo fortemente critici sulla necessità del passaggio referendario per poter proclamare uno sciopero

Art. 4. Questo articolo è, a nostro parere, poco attinente al tema oggetto del provvedimento e ne proponiamo quindi lo stralcio

Il Vicesegretario Generale
Emiliano Tremolada